



# COMUNE DI MORBIO INFERIORE

## Ordinanza municipale concernente la salvaguardia dell'area pubblica

(del 3 novembre 2014)

**Il Municipio di Morbio Inferiore,**

### richiamati

- la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- gli artt. 107 cpv. 2, 176, 177 e 192 della legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- gli artt. 23, 24 e 25 del regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987;
- l'art. 46 del regolamento comunale.

### **o r d i n a**

#### **Capitolo 1 - Disposizioni generali**

<b>Scopo e campo di applicazione</b>	<b>Art. 1</b> La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Morbio Inferiore da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.
<b>Definizione di littering</b>	<b>Art. 2</b> Il littering consiste nel malcostume di gettare rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

#### **Capitolo 2 - Norme comportamentali**

<b>Principio</b>	<b>Art. 3</b> È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.
<b>Divieti</b>	<b>Art. 4</b> <sup>1</sup> In particolare è vietato lordare il suolo pubblico con: a) sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii o simili); b) imballaggi per cibo, bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.) provenienti da Fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, da Take away o da grandi magazzini; c) riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi; d) sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.

<sup>2</sup>È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane, le panchine, le cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, i cestini, i pali, ecc.

### Capitolo 3 - Attività particolari

- Manifestazioni** **Art. 5** Gli organizzatori di manifestazioni sono chiamati a rispettare il Codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti.
- Volantinaggio** **Art. 6** La pratica della promozione mediante sistema di volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento dello scopo.

### Capitolo 4 - Sanzioni

- Sanzioni** **Art. 7** <sup>1</sup>Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a Fr. 10'000.--, ritenuto un importo minimo di Fr. 50.-- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.
- <sup>2</sup>In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente in casi di lieve entità, il provvedimento può essere l'ammonizione.
- <sup>3</sup>I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare i casi contemplati all'art. 4 cpv. 2. Il Municipio può fare eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede competenze specialistiche.
- <sup>4</sup>La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 seg. LOC.
- <sup>5</sup>È riservato l'avvio di una procedura penale per danneggiamento ai sensi dell'art. 144 del Codice penale svizzero.

### Capitolo 5 - Disposizioni varie e finali

- Rimedi di diritto** **Art. 8** <sup>1</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.
- Entrata in vigore** **Art. 9** La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
- Adottata con risoluzione municipale no. 4199 del 23 settembre 2014.
- La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 29 settembre 2014 al 28 ottobre 2014.

Per il Municipio

Il Sindaco  
Claudia Canova

Il Segretario  
Giovanni Keller